

L'Arte che
FERMA
il fuoco

meverin[®]
F I R E D O O R S

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Condizioni generali di vendita

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1.1. Le presenti condizioni generali ("CGV") disciplinano ogni contratto di vendita ("Contratto") concluso tra la società MEVERIN Srl, Codice fiscale 00561330341, con sede legale a Sorbolo Mezzani (43058- PR) in Strada della Pace n. 36 (di seguito "MEVERIN" o "Venditrice") e i propri Clienti (in avanti anche "Acquirenti"), avente ad oggetto i beni prodotti e/o commercializzati da MEVERIN (i "Prodotti").

Il Contratto è disciplinato, oltre che dalle presenti CGV, anche dalle condizioni particolari accettate e sottoscritte dalle parti.

- 1.2. Costituiscono parte integrante delle CGV anche le "Avvertenze Tecniche" relative ai diversi tipi di porta a catalogo che verranno consegnate ai Clienti in fase precontrattuale e/o al momento della conclusione del Contratto.
- 1.3. Le presenti CGV sono riportate, ovvero richiamate, in calce ai documenti precontrattuali e sono pubblicate sul sito internet di MEVERIN all'indirizzo <https://www.meverin.com/condizioni-general-di-vendita/>. La Venditrice si riserva il diritto di modificare le presenti CGV, ferma restando la loro validità per i Contratti conclusi durante la loro vigenza.
- 1.4. Le presenti CGV prevalgono su qualsiasi diversa pattuizione inserita in moduli, formulari o altri documenti predisposti dall'Acquirente.

2. CONCLUSIONE E CONTENUTO DEL CONTRATTO

- 2.1. I preventivi formulati da MEVERIN e/o da suoi agenti e/o rappresentanti ("Preventivi di massima"), anche se sottoscritti, non obbligano e non impegnano né il Cliente né MEVERIN a concludere un Contratto, ma hanno il solo fine di consentire una corretta raccolta di dati per l'elaborazione di una successiva proposta di vendita da parte della Venditrice ("Proposta definitiva di vendita"), che il Cliente sarà libero di accettare o meno.
- 2.2. Il Contratto si intende validamente concluso soltanto quando MEVERIN riceve la Proposta definitiva di vendita (elaborata dalla Venditrice su carta intestata o su moduli da essa predisposti) sottoscritta per accettazione dal Cliente in ogni sua parte.
- 2.3. Con la sottoscrizione e l'accettazione della Proposta definitiva di vendita (elaborata dalla Venditrice sulla base delle informazioni raccolte dal Cliente), l'Acquirente conferma di aver preso visione delle caratteristiche dei beni nonché delle specifiche condizioni di vendita e delle note relative ad ogni Prodotto, così come ivi indicati. In particolare, l'Acquirente assume la piena ed esclusiva responsabilità per il corretto rilievo e la corretta indicazione delle misure dei Prodotti inseriti in Contratto, esonerando espressamente la Venditrice e/o i suoi incaricati (agenti, rappresentanti, ecc.) da ogni responsabilità al riguardo anche qualora gli stessi avessero partecipato alle operazioni di rilievo delle misure.
- 2.4. Una volta concluso, il Contratto è disciplinato, oltre che dalle presenti CGV, anche dalle condizioni particolari contenute nella Proposta definitiva di vendita accettata, e può essere modificato soltanto col consenso di entrambe le parti manifestato in forma scritta.
- 2.5. Resta inteso che le condizioni e/o le informazioni e/o le caratteristiche riguardanti i Prodotti (per esempio: peso, dimensioni, caratteristiche, prezzi, colori e altri dati) contenute in preventivi, cataloghi, prospetti, circolari, pubblicità, illustrazioni o listini della Venditrice non fanno parte del Contratto se non richiamate nelle presenti CGV o nella Proposta definitiva di vendita accettata.
- 2.6. Si precisa che il Contratto non include mai la posa in opera dei Prodotti, salvo diverso espresso accordo scritto tra le parti.

3. PREZZO E PAGAMENTO

- 3.1. L'Acquirente è tenuto a pagare il prezzo per l'acquisto dei Prodotti ("Prezzo") indicato nel Contratto. Salvo che sia diversamente pattuito, il Prezzo non include i costi di trasporto, imballi speciali, consegna, installazione, montaggio, posa in opera, carico e scarico merci, altre prestazioni non previste in Contratto.

- 3.2. L'Acquirente è tenuto a pagare il Prezzo nei termini e con le modalità stabiliti nel Contratto. Se il Prezzo non deve essere pagato al momento della consegna, il pagamento deve essere sempre effettuato presso il domicilio della Venditrice con le modalità indicate in Contratto (bonifico bancario, ricevute bancarie, ecc.).
- 3.3. In caso di ritardo nel pagamento del Prezzo, anche parziale, alle scadenze previste in Contratto, la Venditrice ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2002 con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora.
- 3.4. In caso di ritardo o di mancato pagamento del Prezzo alle scadenze previste in Contratto, la Venditrice può sospendere immediatamente l'esecuzione del Contratto, restando salvo l'esercizio di ogni altro diritto attribuito alla Venditrice dalla legge o dal Contratto.
- 3.5. L'Acquirente non potrà opporre eccezioni (anche in merito a presunti vizi o mancanze di qualità dei prodotti) al fine di evitare o ritardare il pagamento del Prezzo (solve et repete).
- 3.6. La ritardata e/o mancata consegna dei Prodotti per fatti non imputabili alla Venditrice non determina alcuna proroga e/o differimento dei termini di pagamento già indicati nel Contratto.

4. CONSEGNA E PASSAGGIO DEL RISCHIO

- 4.1. Salvo diverso accordo scritto, MEVERIN si impegna a consegnare i Prodotti mettendoli a disposizione dell'Acquirente, o del vettore (o di altro soggetto) designato dall'Acquirente, presso lo stabilimento della Venditrice a Sorbolo Mezzani (43058- PR) in Strada della Pace n. 36.
- 4.2. Dal momento in cui i Prodotti vengono consegnati presso lo stabilimento della Venditrice, l'Acquirente sopporta tutti i rischi di perdita o di danni ai Prodotti (che viaggiano a rischio e pericolo dell'Acquirente).
- 4.3. Quando MEVERIN assume l'impegno di organizzare la spedizione e/o il trasporto dei Prodotti da consegnare in un luogo diverso dallo stabilimento della Venditrice, in tal caso l'Acquirente deve compilare l'apposita "Scheda trasporto" predisposta da MEVERIN. In tale scheda devono essere indicate le condizioni particolari del caso che l'Acquirente sottoscrive per specifica accettazione.
- 4.4. Anche nel caso in cui MEVERIN assume l'impegno e/o i costi del trasporto, la Venditrice si libera dall'obbligo della consegna rimettendo al vettore o allo spedizioniere i Prodotti, che viaggiano sempre a rischio e pericolo dell'Acquirente.
- 4.5. I tempi e le date di consegna indicati in Contratto sono considerati sempre e soltanto indicativi e non sono mai vincolanti né essenziali, con la conseguenza che la Venditrice non può essere ritenuta responsabile di danni derivanti da ritardata consegna dei Prodotti.
- 4.6. La Venditrice, una volta che i Prodotti sono pronti, ne dà notizia all'Acquirente (direttamente o tramite il vettore/spedizioniere incaricato) indicando la data effettiva in cui è prevista la consegna. Dopo aver comunicato la data effettiva di consegna dei Prodotti, MEVERIN emetterà il relativo documento di trasporto (ddt e/o equivalente) e la conseguente fattura.
- 4.7. L'Acquirente deve prendere in consegna i Prodotti senza ritardo e, comunque, entro e non oltre dieci (10) giorni dalla data effettiva di consegna comunicata da MEVERIN o dal vettore/spedizioniere.
- 4.8. Se, per qualunque motivo (es: cantiere non pronto, mancata organizzazione per la ricezione dei Prodotti, ecc.), l'Acquirente non dovesse prendere in consegna i Prodotti entro il termine di 10 giorni dalla data effettiva di consegna comunicatagli, quest'ultimo sarà considerato automaticamente in mora e - oltre ad essere obbligato al pagamento del Prezzo dei Prodotti indicato in fattura - sarà tenuto a risarcire a MEVERIN i danni causati dalla mancata o ritardata presa in consegna dei Prodotti, tra i quali anche i costi e le spese relativi al deposito, stoccaggio o immagazzinaggio dei Prodotti, anche presso terzi.

5. CONSEGNA DOCUMENTAZIONE E LIMITAZIONI.

- 5.1. Soltanto dopo l'integrale pagamento del Prezzo dei Prodotti la Venditrice consegnerà all'Acquirente il "Fascicolo documentale" con l'attestazione di conformità dei Prodotti alla normativa applicabile e/o alla legislazione vigente. Il Fascicolo documentale comprende generalmente: dichiarazione di prestazione del produttore (DoP), istruzioni di installazione, uso e manutenzioni complete. In alternativa, ove dovuta in base alla normativa applicabile e/o alla legislazione vigente, all'interno del Fascicolo documentale sarà presente la dichiarazione di conformità del produttore e copia dell'omologazione. La documentazione consegnata dalla Venditrice deve essere conservata dall'Acquirente a sua cura e onere. MEVERIN non è tenuta a rilasciare duplicati di tale documentazione, documenti aggiuntivi né copia dei certificati di collaudo. Il Fascicolo documentale verrà fornito esclusivamente in formato digitale e verrà reso

disponibile sulla piattaforma web di MEVERIN. L'Acquirente riceverà le credenziali di accesso alla piattaforma e verrà avvisato con apposita e-mail ogni volta che un nuovo documento sarà disponibile.

- 5.2. Prima dell'integrale pagamento del Prezzo dei Prodotti, ove richiesto, MEVERIN invierà all'Acquirente esclusivamente il Fascicolo documentale in copia (in versione DRAFT). Mentre il Fascicolo documentale con i documenti definitivi/originali verrà consegnato soltanto dopo l'integrale pagamento del Prezzo.
- 5.3. L'Acquirente prende atto ed accetta di ricevere esclusivamente il Fascicolo documentale in versione DRAFT fino a che non avrà pagato integralmente il Prezzo dei Prodotti e si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per il ritardo o l'omessa consegna del Fascicolo documentale e/o per l'uso dei Prodotti acquistati in assenza di tali documenti. Pertanto, l'Acquirente si obbliga a tenere indenne e a manlevare MEVERIN da ogni eventuale responsabilità e/o richiesta risarcitoria di terzi.
- 5.4. Le previsioni che precedono circa la consegna del Fascicolo documentale solo dopo l'integrale pagamento del Prezzo valgono e sono quindi opponibili anche nell'ipotesi in cui l'Acquirente sia sottoposto a procedure concorsuali o pre-concorsuali disciplinate dalla normativa vigente.
- 5.5. Oltre al Fascicolo documentale, MEVERIN non sarà tenuta a fornire altra documentazione.
- 5.6. L'Acquirente riconosce ed accetta che i Prodotti, la loro posa in opera ed il loro uso potranno essere soggetti a requisiti o limitazioni previsti da leggi, regolamenti o standard applicabili nei luoghi ove essi verranno rivenduti o installati. La Venditrice non garantisce che i Prodotti rispetteranno siffatti requisiti o limitazioni, anche qualora l'Acquirente si attenga alle istruzioni e alle Avvertenze Tecniche fornite. L'Acquirente dovrà, quindi: - assicurarsi che i Prodotti, la loro posa in opera ed il loro uso rispetteranno tutte le leggi, regolamenti e standard applicabili ove essi verranno rivenduti o installati; - ottenere tutti i permessi e licenze necessari nonché rispettare tutti i requisiti e limitazioni applicabili in relazione alla rivendita o installazione dei Prodotti ove questi verranno rivenduti o installati.

6. GARANZIA E LIMITAZIONI

- 6.1. La Venditrice garantisce che i Prodotti venduti hanno le caratteristiche tecniche dichiarate e/o riportate nel Contratto e che sono immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso a cui sono destinati.
Si precisa che la marcatura CE apposta sui Prodotti risponde all'esigenza di indicare che i medesimi, nelle loro caratteristiche essenziali e con riferimento a un modello standard, rispettano i requisiti di sicurezza previsti e che comunque rientrano nei limiti di variazione dimensionale ammesse dalla normativa vigente. Con l'ulteriore specificazione che il metodo di produzione "Zero % Standard" caratterizzante i dispositivi di chiusura MEVERIN implica che ciascuno dei Prodotti venga realizzato in un processo non di serie e in esemplare unico, su specifica ordinazione e per far fronte a specifiche esigenze del Cliente, il quale richiede che lo stesso venga costruito nelle dimensioni corrispondenti alla necessità di chiusura di un determinato vano o ambiente.
- 6.2. La garanzia è limitata ai soli vizi dei Prodotti riconducibili a difetti di costruzione imputabili alla Venditrice. La Venditrice, invece, non risponde dei vizi e dei difetti conseguenti e/o riconducibili:
 - al trasporto e/o alla movimentazione dei Prodotti,
 - alla posa in opera e/o al montaggio dei Prodotti,
 - alla normale usura e/o obsolescenza dei Prodotti,
 - alla mancata osservanza delle indicazioni sull'utilizzo, sulla conservazione e/o sulla manutenzione dei Prodotti presenti nel Contratto e nei suoi allegati,
 - alla mancata osservanza delle Avvertenze Tecniche.
- 6.3. L'Acquirente deve denunciare eventuali vizi dei Prodotti alla Venditrice, a pena di decadenza, entro otto (8) giorni dalla consegna o, in caso di vizi occulti, entro otto giorni dalla scoperta. In caso contrario, l'Acquirente decade dal diritto alla garanzia. La denuncia dei vizi deve essere effettuata in modo dettagliato e in forma scritta mediante raccomandata postale da inviare presso la sede della Venditrice o tramite posta elettronica certificata (PEC) da inviare all'indirizzo PEC info@pec.meverin.com. L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna.
- 6.4. L'Acquirente si impegna a non utilizzare i Prodotti ritenuti viziati e/o difettosi ed a comunicare immediatamente alla Venditrice l'esistenza di eventuali vizi, in modo da permettere a quest'ultima di visionare i beni tramite soggetto di sua fiducia. L'Acquirente si impegna, inoltre, a comunicare immediatamente alla Venditrice - entro il termine massimo di otto giorni da quando ne ha avuto notizia - eventuali contestazioni da parte di terzi relative ai Prodotti di cui sia giunto a conoscenza.
- 6.5. Ove non diversamente indicato nel Contratto, e salvi i casi inderogabili previsti dalla legge, la garanzia avrà la durata di 12 mesi dalla data di consegna, e la sua operatività è subordinata alla denuncia dei vizi effettuata dall'Acquirente nei modi e termini previsti.

- 6.6. Dopo aver ricevuto la denuncia dei vizi la Venditrice potrà ispezionare i Prodotti nel luogo in cui si trovano e l'Acquirente non potrà rispedire i Prodotti ritenuti viziati alla Venditrice senza una preventiva autorizzazione scritta. In caso contrario, l'Acquirente dovrà sopportare i relativi costi e le relative spese (trasporto, smontaggio, rimontaggio, materiali, etc.).
- 6.7. Nel caso in cui operi la garanzia per vizi, la Venditrice potrà a sua scelta riparare o sostituire i Prodotti, con esclusione di qualsiasi ulteriore e/o diversa obbligazione. La Venditrice avrà sempre il diritto di effettuare le riparazioni presso la propria sede o di indicare un altro soggetto autorizzato ad effettuare tali riparazioni.
- 6.8. Qualora la Venditrice fosse tenuta a risarcire all'Acquirente i danni derivanti dai vizi dei Prodotti, l'eventuale risarcimento dei danni non potrà mai essere di importo superiore al Prezzo di acquisto dei Prodotti.

7. CAUSA DI FORZA MAGGIORE

- 7.1. Se la Venditrice non può terminare la prevista realizzazione dei Prodotti per sopraggiunte cause di forza maggiore, l'esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell'impedimento. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l'ordinaria diligenza che rendano impossibili e/o eccessivamente onerose le prestazioni della Venditrice (a titolo esemplificativo: guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, pandemie, scioperi, serrate, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.). Le prestazioni della Venditrice si considerano eccessivamente onerose quando sul mercato di riferimento si riscontra una notevole difficoltà nel reperimento delle materie prime e/o si verificano aumenti dei costi di produzione (materie prime, energia, ecc.) tali da determinare un aumento superiore al decimo (10%) rispetto agli stessi costi di produzione in vigore al momento della conclusione del Contratto.
- 7.2. Se la Venditrice si trova nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore come sopra delineata (impossibilità o eccessiva onerosità delle prestazioni), ne darà comunicazione in forma scritta all'Acquirente entro tre (3) giorni dal verificarsi dell'evento, indicando altresì la data in cui l'esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa (alle condizioni contrattuali in essere).
- 7.3. Qualora le cause di forza maggiore si protragghino per più di trenta (30) giorni da quando la Venditrice ne avrà dato comunicazione all'Acquirente, il Contratto si intenderà risolto a norma dell'art. 1463 del Codice civile, salvo che le Parti manifestino il loro interesse a proseguire il Contratto oltre tale termine o a diverse condizioni.

8. PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

- 8.1. La Venditrice resta la titolare esclusiva di tutti i marchi e degli altri segni distintivi, dei disegni, progetti, invenzioni, modelli, schemi, delle opere dell'ingegno, delle conoscenze tecniche e delle informazioni aziendali e, in generale, di tutti i diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi ai Prodotti, siano essi formalmente protetti o meno. L'Acquirente non registrerà e/o comunque non acquisirà, direttamente o indirettamente, alcun diritto di proprietà industriale e intellettuale relativo ai Prodotti.
- 8.2. La Venditrice non è a conoscenza del fatto che i Prodotti violino diritti di proprietà industriale e intellettuale di terzi, ma non può garantire e non garantisce che i Prodotti non violino siffatti diritti di terzi.

9. MISCELLANEA

- 9.1. Per tutto quanto non previsto dalle presenti CGV e/o dalle condizioni particolari accettate e sottoscritte dalle parti, si richiamano le norme di legge.
- 9.2. Nel caso di traduzione in lingua straniera delle presenti CGV e/o delle condizioni particolari, farà fede e prevarrà sempre la versione in lingua italiana.
- 9.3. Ogni modifica o integrazione al Contratto dovrà essere fatta per iscritto a pena di nullità.
- 9.4. L'eventuale tolleranza di una delle parti nei confronti di comportamenti dell'altra in violazione del Contratto, non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento. In caso di nullità, annullamento o inefficacia di una o più pattuizioni del Contratto, la restante parte del Contratto resterà pienamente valida ed efficace e le parti saranno tenute a negoziare in buona fede altre condizioni e/o clausole idonee a realizzare, per quanto possibile, le originarie volontà negoziali e gli scopi delle parti.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 10.1. Il Contratto concluso tra MEVERIN e l'Acquirente è disciplinato dalla legge italiana e pertanto deve essere interpretato ed eseguito in conformità alla stessa.
- 10.2. Tutte le controversie relative all'interpretazione, esecuzione e cessazione del Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Parma.

11. COMUNICAZIONI

- 11.1. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dirette alla Venditrice devono essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata o mediante PEC e dovranno essere indirizzate a MEVERIN Srl, Strada della Pace n. 36 - 43058 Sorbolo Mezzani (PR), oppure all'indirizzo PEC: info@pec.meverin.com. Nel caso di variazione, sarà onere della Venditrice comunicare i nuovi recapiti all'Acquirente.
- 11.2. Tutte le comunicazioni relative al Contratto dirette all'Acquirente dovranno essere effettuate in forma scritta mediante lettera raccomandata o mediante PEC e saranno indirizzate ai recapiti indicati nella Proposta definitiva di vendita sottoscritta e accettata dall'Acquirente.



Visita il nostro sito



meverin[®]
E N G I N E E R I N G



MEVERIN s.r.l.

Strada della pace, 36
43058 Sorbolo Mezzani
PARMA - Italy



+ 39 0521 817342 - 817206



+ 39 0521 817186



meverin@meverin.com



www.meverin.com